

Accordo amministrativo

tra la

**Repubblica del Cantone Ticino
rappresentato dal Dipartimento delle Istituzioni**

e la

**Confederazione Svizzera
rappresentata dal Dipartimento Federale delle Finanze,**

**in merito alla collaborazione
tra la Polizia del Cantone Ticino
e l'Amministrazione Federale delle Dogane
Corpo delle guardie di confine Regione IV e Direzione delle Dogane Circondario IV**

Articolo 1

Scopo

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra la Polizia del cantone Ticino (in seguito: Polizia) e l'Amministrazione Federale delle Dogane (in seguito: AFD), Direzione delle Dogane Circondario IV (in seguito: Dogana) e la Regione Guardie di confine IV (in seguito: Cgcf), nell'ambito dei compiti di polizia delegati, allo scopo di garantire lo sfruttamento ottimale delle sinergie derivate dall'adempimento dei compiti di sicurezza delle parti contraenti.

Articolo 2

Basi legali

Le parti contraenti si basano, per l'adempimento dei compiti delegati, segnatamente sulle seguenti disposizioni:

- Legge sulle Dogane del 18 marzo 2005 (LD; RS 631.0) e relativa Ordinanza;
- Legge sulla Polizia del 12 dicembre 1989, (Lpol; RL 1.4.2.1) e relativo Regolamento sulla Polizia, art. 8a (RPol; RL 1.4.2.1.1);
- Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999, art.8 (RLACS; RL 7.4.2.1.1).

Articolo 3

Compiti delegati

- ¹ La Polizia delega al Cgcf i compiti definiti negli allegati al presente accordo, segnatamente nei seguenti ambiti:
 - Ricerca di persone, cose e veicoli;
 - Infrazioni alla Legge federale sugli stranieri;
 - Infrazioni art. 252 CP falsità in certificati;
 - Infrazioni alla Legge federale sugli stupefacenti;
 - Infrazioni alla Legge federale sulle armi;
 - Infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale;
 - Controlli di polizia di frontiera nel traffico ferroviario internazionale e negli aeroporti.
- ² Laddove espressamente specificato con la menzione AFD i compiti delegati possono essere svolti anche dalla Dogana.
- ³ Gli allegati sono parte integrante dell'Accordo e hanno quindi lo stesso valore giuridico del presente testo; fa stato l'elenco degli allegati del 28 ottobre 2015. Le modifiche procedurali degli allegati avvengono conformemente all'art. 16 cpv. 2 del presente Accordo.

Articolo 4

Collaborazione e coordinamento

- ¹ Le parti contraenti si sostengono a vicenda nell'adempimento dei loro compiti.
- ² Sono da promuovere sforzi congiunti per il coordinamento degli strumenti operativi, segnatamente tramite la formazione continua e l'adeguamento delle modalità d'intervento, e delle risorse tecniche e logistiche, in particolare della rete nazionale di sicurezza Polycom, una centrale operativa comune e un centro di comando congiunto.

- ³ Allo scopo di ottimizzare la collaborazione vengono puntualmente tenuti regolari incontri e riunioni di coordinamento a diversi livelli gerarchici.
- ⁴ Vengono istituiti a Chiasso un centro di competenza sui flussi migratori e sul lavoro nero, nonché un centro di identificazione biometrico.
- ⁵ Possono essere istituite pattuglie miste.

Articolo 5

Responsabilità di condotta

- ¹ La Polizia è responsabile della conduzione per quanto concerne i compiti di polizia di sicurezza sul territorio cantonale. Alla Dogana e al Cgcf incombe la responsabilità di conduzione per i compiti assegnati loro sulla base del diritto federale.
- ² La Polizia, la Dogana e il Cgcf sono responsabili degli interventi dei loro rispettivi collaboratori. I superiori competenti delle parti contraenti stabiliscono, di comune accordo, le disposizioni deroganti concernenti singoli interventi, compiti o persone.
- ³ Nell'area d'intervento di cui all'art.10 del presente Accordo la Dogana e il Cgcf, svolgono in modo autonomo i compiti a loro delegati dalla Polizia.
- ⁴ Per controlli o operazioni particolari si può chiedere la collaborazione degli specialisti dei rispettivi corpi, segnatamente del Gruppo Specialisti Visite (GSV), del Mobeteam (Scanner Mobile) e dei cinofili, tramite le rispettive centrali d'impiego.

Articolo 6

Scambio di informazioni e coordinazione degli interventi

- ¹ Le parti contraenti analizzano la situazione e scambiano le informazioni rilevanti per l'adempimento dei compiti comuni nell'ambito della sicurezza interna.
- ² Nell'ambito della collaborazione, i responsabili operativi delle parti contraenti determinano di comune intesa le priorità d'intervento concernenti i controlli doganali, del traffico e delle persone.
- ³ È garantita l'informazione reciproca e continua sulla ubicazione dei rispettivi mezzi d'intervento, nei limiti delle possibilità tecniche.

Articolo 7

Controlli mobili ed operazioni congiunte

Per le operazioni congiunte le parti contraenti possono impiegare squadre e distaccamenti misti. I rispettivi compiti saranno definiti tramite ordini d'impiego.

Articolo 8

Allarme di ricerca

In caso di allarme di ricerca il Cgcf occupa i valichi di confine e i punti prioritari conformemente al Dispositivo Cantonale d'Allarme (DCA), elaborato dalla Polizia d'intesa con il Cgcf.

Articolo 9

Accesso ai sistemi d'informazione

- ¹ Le parti contraenti hanno accesso ai rispettivi sistemi d'informazione, nei limiti delle esigenze di esecuzione dei compiti e del diritto in materia di protezione dei dati (ivi compreso AFIS).
- ² Gli accessi online sono possibili unicamente se esiste una base legale formale.

Articolo 10

Area d'intervento

- ¹ L'area d'intervento del Cgcf, per quanto concerne i compiti di polizia di sicurezza delegati, comprende i valichi di confine, il terreno interstiziale (confine verde), il perimetro definito dall'allegato A1.1 (area di confine); l'area d'intervento comprende inoltre le linee ferroviarie internazionali (comprese le stazioni di Mendrisio, Lugano e Bellinzona) e gli aeroporti (in particolare Agno e Magadino).
- ² Fuori dall'area di confine il Cgcf può assumere compiti di polizia di sicurezza in appoggio e sotto la responsabilità della Polizia.
- ³ Gli organi della Dogana operano, per principio, sull'area ufficiale degli impianti doganali e presso le sedi degli speditori/destinatari autorizzati e i depositi doganali aperti.
Eccezioni sono da concordare con la Polizia.

Articolo 11

Consegna alla polizia

Di regola la consegna di persone e/o oggetti alla Polizia avviene presso un posto delle Cgcf, rispettivamente un ufficio della Dogana.

Articolo 12

Informazione al pubblico

- ¹ L'informazione al pubblico su fatti inerenti i compiti della Polizia o potenzialmente oggetto d'inchiesta penale sono di competenza della Polizia.
- ² Il Cgcf e la Dogana possono rilasciare informazioni d'intesa con il Servizio Comunicazione e Media della Polizia.
- ³ Nell'informazione al pubblico la Polizia tiene conto degli interessi del Cgcf, rispettivamente della Dogana.

Articolo 13

Responsabilità per danni

Ogni parte contraente è responsabile dei danni da essa causati, ai sensi della legislazione federale e cantonale in materia.

Articolo 14

Rimborso delle spese

La Dogana e il Cgcf possono trattenere l'importo delle contravvenzioni incassate in via disciplinare. Per multe riscosse in via di procedura ordinaria al Cgcf e alla Dogana è corrisposto un importo di CHF 45.-- per multa.

Articolo 15

Ratifica dell'Accordo

Il Direttore del Dipartimento delle Istituzioni (DI) della Repubblica del Cantone Ticino ed il Direttore Generale delle Dogane ratificano il presente Accordo.

Il Comandante della polizia del Cantone Ticino ed il Capo del Corpo delle Guardie di Confine firmano gli allegati dell'Accordo.

Articolo 16

Modifica e disdetta

- ¹ Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento, di comune accordo tra le parti contraenti.
- ² Gli allegati possono essere aggiornati con semplice scambio di note tra il Comandante della Polizia e il Capo del Corpo delle Guardie di Confine.
- ³ L'Accordo può essere disdetto per la fine di ogni anno civile, con un preavviso di 6 mesi.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente accordo e i relativi allegati entrano in vigore il 1 febbraio 2016.

Annullano e sostituiscono ogni precedente accordo in materia.

Bellinzona, il 28 ottobre 2015

Il Direttore del DI

Norman Gobbi



Il Direttore Generale delle Dogane

Rudolf Dietrich

